



Osservatorio sull'Analisi di Impatto della Regolazione



RASSEGNA TRIMESTRALE

IRPA

ISTITUTO DI RICERCHE
SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ottobre 2011
Anno II n. 4



www.osservatorioair.it

www.facebook.com/osservatorioair

RASSEGNA TRIMESTRALE

ANNO II N. 4

Introduzione di Alessandro Natalini e Giulio Vesperini	4
AIR e VIR per le Autorità indipendenti statunitensi di Francesco Sarpi	6
Il principio di proporzionalità nell'applicazione delle norme. Il caso CONSOB di Miriam Giorgio	9
La consultazione sulle opzioni di regolazione. L'AEEG e il DCO 34/11 di Mariangela Benedetti	14
I Forum sull'energia in UE. Il mercato unico passa dalla partecipazione di Carolina Raiola	16
Il controllo parlamentare sull'applicazione dell'AIR nelle Autorità indipendenti di Simona Morettini	19
La consultazione e l'analisi di impatto nell'Agenzia Italiana del Farmaco di Luca Ferrara	21

Introduzione

di *Alessandro Natalini e Giulio Vesperini*

La più rilevante novità segnalata in questa rassegna riguarda l'Executive Order 13579 dell'11 luglio 2011. Nel commento di [Francesco Sarpi](#) si evidenzia il carattere di forte novità di questo provvedimento nell'ambito della disciplina statunitense sulla qualità della regolazione. Innovando un assetto consolidato nel tempo il governo federale ha espressamente esteso alle agenzie indipendenti l'obbligo di effettuare l'AIR che era previsto solo per le agenzie federali. Esso si pone in rapporto di forte continuità con le recenti linee di indirizzo in merito al modo di fare regolazione. Infatti, analogamente all'Executive Order 13563, anche questo atto prevede che sia protetta una costellazione ampia di interessi che vanno dal *welfare* alla salute pubblica alla competitività e alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, si ribadisce il ruolo essenziale posto dalla consultazione dettando regole specifiche per garantirne l'effettività. Infine, si ritaglia un ruolo significativo per la valutazione periodica della valutazione imponendo alle autorità indipendenti (così come per le agenzie regolative) di adottare un piano per rivedere quelle non più giustificate (anche alla luce del progresso tecnologico) ed eccessivamente onerose.

I due contributi che seguono riguardano la consultazione. Quello di [Miriam Giorgio](#) analizza un documento della CONSOB con riferimento all'offerta di obbligazioni bancarie. L'obiettivo dell'intervento regolatorio enunciato è quello di applicare loro il criterio di proporzionalità. Le misure previste devono contemperare la massima tutela degli interessi dei risparmiatori, consentendo loro la più adeguata chiarezza informativa con riguardo ai rischi delle operazioni effettuate con l'esigenza di non sovraccaricare le banche di oneri informativi e contrattuali con una immediata ricaduta sulla

clientela del costo dei servizi da loro offerti. Il criterio tenuto per la disciplina sulla trasparenza informativa è quella di fornire informazioni semplici e comprensibili al cliente attraverso un processo di standardizzazione. In questo modo risulterebbe abbreviata anche l'istruttoria condotta dalla CONSOB sui prospetti informativi.

[Mariangela Benedetti](#) invece considera un documento di consultazione dell'AEEG in merito alla definizione delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015. Si tratta degli strumenti di regolazione diretti a indirizzare il comportamento dei gestori delle reti elettriche verso la valorizzazione della tutela della concorrenza, la produzione di servizi qualitativamente adeguati ai clienti finali e la necessità di ammodernamento delle infrastrutture energetiche in linea agli standard europei. L'obiettivo dell'intervento regolatorio illustrato nel documento è di operare una revisione dei criteri tariffari sulla base dell'esperienza del sistema in essere, delle potenzialità delle tecnologie disponibili per la misurazione e con riguardo alle fonti rinnovabili. Anche in questo caso l'AEEG continua la buona prassi di sottoporre a consultazione per ciascuna area di intervento alcune opzioni alternative tra cui l'opzione zero.

Il successivo contributo analizza la prassi seguita dall'UE di rafforzare il coordinamento tra la propria attività regolatoria ricorrendo alla costituzione di un gruppo informale o forum. In particolare, [Carolina Raiola](#) prende in esame il settore dell'energia con riferimento all'European Electricity Regulation Forum-EERF, all'European Gas Regulatory Forum-EGRF e al Citizens Energy Forum-CEF. Attraverso la costituzione di questi forum la Commissione

Introduzione, di *Alessandro Natalini e Giulio Vesperini*

incentiva il confronto tra regolatori (UE e nazionali) e regolati (imprese e consumatori finali, spesso rappresentati dalle loro associazioni) e consente agli *stakeholders* di partecipare regolarmente sia al monitoraggio dell'attuazione delle misure già adottate, sia alla definizione delle nuove politiche energetiche. L'intento è quello di coinvolgere i portatori di interesse nella regolazione di aspetti tecnici per ridurre il rischio di una loro disomogenea applicazione e diffondere le conoscenze per favorire un'armonizzazione spontanea delle regole.

Il contributo di [Simona Morettini](#) fornisce un aggiornamento sulla situazione delle relazioni al Parlamento delle autorità indipendenti in materia di air previste dalla l. n. 229/2003. Anche in quelle per il 2010, l'AEEG e la Banca d'Italia dedicano un apposito capitolo alla valutazione di impatto. Più scarse, invece, le informazioni sull'AIR fornite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Per quanto riguarda, poi, le altre AI (ISVAP, COVIP, AVCP e Garante Privacy), le ultime relazioni annuali contengono sempre dettagliate informazioni circa le consultazioni pubbliche svolte, mentre non si fa alcun richiamo all'AIR. Ma fino ad ora non ci sono evidenze che le Camere abbiano utilizzato in alcun modo le informazioni ricevute.

L'ultimo contributo analizza le pratiche di valutazione e consultazione seguite dall'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA che rappresenta un braccio operativo del dicastero della Salute con una forte connotazione tecnico-specialistica. Nella legge istitutiva, come nei regolamenti di organizzazione dell'ente, non è rintracciabile un obbligo esplicito di ricorso all'AIR e/o alla consultazione pubblica sugli atti normativi dell'Agenzia. L'assenza di una istituzionalizzazione del processo di analisi di impatto non ha tuttavia impedito all'Agenzia, nella pratica, di attuare forme di consultazione pubblica e di analisi costi-benefici di cui sono forniti alcuni

esempi. All'interno della sua analisi [Luca Ferrara](#) mette in evidenza anche il fatto che nel Regno Unito la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency–MHRA e a livello europeo l'European Medicines Agency (EMA) rappresentano esempi a cui l'AIFA potrebbe ispirarsi per rendere più strutturate le sue pratiche di consultazione e valutazione di impatto, specie con riferimento a quella sui rischi.